



Roma, 13/02/2013

Ufficio: DIR/PF  
Protocollo: 201300001375/A.G.  
Oggetto: **DM 23.1.2013. Aggiornamento tabelle stupefacenti.**

Circolare n. 8253

SS  
STU 9  
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Inserimento nella tabella II, sezione B,***  
***dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis***

**Riferimenti:** DM 23 gennaio 2013 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella II, sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2013.

Si informa che il Ministero della Salute, con il decreto in oggetto, in vigore dal 23 febbraio 2013, ha disposto l’inserimento nella tabella II, sezione B, di cui al DPR 309/1990 dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte).

In proposito si rammenta che per i medicinali inseriti nella tabella II, sezione B, deve essere utilizzata la ricetta non ripetibile. Il farmacista deve apporre su tali ricette data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo praticato. Il farmacista deve inoltre riportare la vendita sul registro di entrata e uscita stupefacenti entro 48 ore dalla dispensazione e conservare tali ricette per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione.

Per le prescrizioni in regime SSN deve essere utilizzata la normale ricetta SSN ed il farmacista è tenuto a conservare, sempre per due anni dall'ultima registrazione, una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1